



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

AVVISO

IL SINDACO

Al fine di contrastare e contenere sul territorio comunale il diffondersi del virus COVID-19, richiamando il **DPCM del 10/4/2020** e l'**ordinanza n. 17 del 18/04/2020** del **Presidente della Regione Siciliana**,

INVITA

La Cittadinanza ad attenersi scrupolosamente a quanto di seguito indicato:

1. sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
2. ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
3. è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

4. è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

5. **non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;**

6. **È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive, relazionali e/o motorie, con l'assistenza di un accompagnatore, compiere una uscita giornaliera di breve durata e in prossimità della propria abitazione.**

7. Gli spostamenti con l'animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abitazione.

8. **È disposta la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati nei giorni domenicali e del 25 aprile e del 1° maggio. È fatta eccezione per le farmacie e per le edicole. È, tuttavia, consentito nelle superiori giornate domenicali e festive il servizio di consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.**

Le attività commerciali sono autorizzate a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni; strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

9. **È consentita, in quanto riconducibile a "situazione di necessità" finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, l'attività non**

imprenditoriale necessaria per la conduzione di terreni agricoli e per la cura degli animali. Per la predetta attività, l'uscita nell'ambito del medesimo Comune o verso un Comune diverso da quello in cui attualmente si trova l'interessato, **è consentita una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all'uopo delegato.** È, altresì, autorizzata l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private. Le attività di cui al presente articolo sono consentite solo nei giorni feriali.

10. E' interdetto l'accesso al pubblico alle aree cimiteriali restando lo stesso consentito al personale addetto ed alle imprese esercenti servizi funebri;

Le superiori prescrizioni producono effetto e vanno osservate, salvo eventuali successive modifiche, fino al 03 maggio 2020.

SI RIBADISCE

a) I soggetti residenti o domiciliati nell'intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall'estero devono comunicare tale circostanza:

- al Comune: Tel.0908960643 - 3777071988 e-mail: poliziamunicipale@comunescalettazancalea.it;

Tel.0909596721 - e-mail: segreteria@comunescalettazancalea.it;

- al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio (ASP Messina)

Tel.090-3654861 - e-mail: coronavirus@asp.messina.it;

- al proprio medico di famiglia ovvero al pediatra di libera scelta;

- registrarsi presso il sito web: www.siciliacoronavirus.it;

Con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza. **Nel caso in cui l'appartamento non gode di stanza isolata con bagno annesso ad esclusivo utilizzo, i familiari conviventi dovranno sottostare, con le medesime modalità, all'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario.** I soggetti in

isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo alla conclusione del termine di quarantena.

b) Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;

c) Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

d) Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;

e) Rimane interdetto l'accesso al Castello comunale "Rufo Ruffo" e sono sospese le attività pubbliche culturali presso il Centro Culturale Polivalente di Piazza Don Bosco e le attività presso la Palestra comunale della Scuola Media "F. Giacobbe";

f) Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

Scaletta Zanclea, lì 19 aprile 2020

**...TUTTE LE GRANDI CAMMIMATE INIZIANO
CON UN PICCOLO PASSO.....**

IL SINDACO

(f.to Dott. Gianfranco Moschella)